

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 46/A

presentata dai Consiglieri regionali

LAI - COCCO - DERIU - MARRAS - CADDEO - COCCIU - COMANDINI - LANCIONI -  
MANCA Desirè Alma - PIRAS - SECHI - STARA - LAI - COCCO - DERIU - MARRAS -  
CADDEO - COCCIU - COMANDINI - LANCIONI - MANCA Desirè Alma - PIRAS - SECHI -  
STARA - MAIELI - MULA - SATTA Giovanni - SCHIRRU - USAI - COSSA - SALARIS - SATTA  
Giovanni Antonio - CERA - PERU - TALANAS - GALLUS - MORO - OPPI - AGUS - LOI - ORRÙ  
- PIU - SATTA Gian Franco - ZEDDA Massimo

il 3 settembre 2019

Norme per favorire il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo livello, in forma gratuita o attraverso una contribuzione utenza

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si rende fondamentale per affrontare un tema attuale a seguito di diverse sentenze della Corte dei conti di diverse regioni che impongono che le spese per il trasporto scolastico, anche per gli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo, siano interamente a carico delle famiglie.

La Regione da diversi anni finanzia agli enti pubblici le spese per il trasporto scolastico e addirittura ha inserito nei diversi piani di dimensionamento scolastico un incentivo in tal senso per i comuni che decidevano di accorpate i plessi scolastici e superare l'annoso problema delle pluriclassi.

Per questo intendendo salvaguardare in primo luogo le politiche contro la dispersione scolastica e volendo tutelare anche le scelte dei comuni e della Regione stessa la proposta di legge intende ovviare ad un problema che, se non risolto, rischierebbe di ricadere ancora una volta nelle decisioni singole dei comuni oppure nei bilanci già esigui a causa della crisi delle famiglie sarde.

La proposta di legge si compone di 2 articoli:

- l'articolo 1 della legge specifica la possibilità da parte delle amministrazioni comunali, attraverso le coperture finanziarie da ricercare nei propri bilanci, di effettuare il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo livello, in forma gratuita o attraverso una contribuzione utenza;

- l'articolo 2 specifica che non ci saranno nuovi oneri finanziari a carico della Regione e l'entrata in vigore della legge

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE

composta dai Consiglieri

MARRAS, Presidente e relatore - MANCA Desirè Alma, Vicepresidente - CADDEO, Segretario - COCCIU - COMANDINI - LANCIONI - - PIRAS - SECHI - STARA - MUNDULA, Osservatore

*Relazione*

*On. Marras*

*pervenuta il 20 settembre 2019*

La proposta di legge in discussione è stata licenziata all'unanimità nella seduta della Seconda Commissione permanente del 18 settembre 2019.

La Commissione ha preliminarmente audito l'ANCI che ha denunciato la situazione di forte incertezza normativa, nella quale si trovano gli enti locali, per quanto concerne le modalità di determinazione della quota di partecipazione, dovuta dalle famiglie, per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e la possibilità di prevedere la totale gratuità del servizio.

La Commissione ha iniziato l'esame della P.L. n. 46 nella seduta del 18 settembre 2019, nel corso della quale, dopo l'illustrazione del provvedimento da parte del proponente, ha sentito l'Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

La Commissione ha condiviso le preoccupazioni dell'ANCI e ritenuto urgente intervenire, con una norma regionale, al fine di chiarire la possibilità per gli enti locali di determinare, con delibera motivata, la quota di partecipazione delle famiglie al servizio di trasporto scolastico, prevedendo, onde ne ricorressero le condizioni, anche la gratuità.

La Commissione ha proposto un emendamento all'articolo 1 con il quale estende la misura alla scuola dell'infanzia e subordina l'intervento alla necessità del rispetto dell'equilibrio di bilancio.

La Commissione, all'unanimità, ha approvato gli articoli della P.L. 46 così emendati.

L'articolato non è stato inviato alla Commissione Finanze per il parere di competenza in quanto la norma non comporta oneri per il bilancio regionale.

Stante l'importanza delle misure approvate in Commissione, e i tempi stretti a disposizione, auspica una rapida e condivisa approvazione da parte dell'Aula.

**TESTO DEL PROPONENTE****TESTO DELLA COMMISSIONE**

**Titolo:** Misure urgenti in materia di trasporto scolastico

## Art. 1

## Art. 1

Modalità di contribuzione del servizio di trasporto scolastico da parte dei comuni

Modalità di contribuzione del servizio di trasporto scolastico

1. Al fine di favorire la frequenza della scuola dell'obbligo, primaria e secondaria di primo livello, i comuni in base alle risorse a disposizione nel proprio bilancio e fatti salvi i contributi regionali in materia, possono decidere per l'anno 2019, attraverso una delibera di Giunta comunale, e per gli anni seguenti attraverso l'approvazione del piano per il diritto allo studio nel bilancio di previsione, la gratuità o la forma contributiva dei costi del trasporto scolastico per gli alunni che usufruiscono del servizio organizzato dal comune.

1. Al fine di favorire la frequenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado e fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate), gli enti locali possono determinare, con delibera motivata della Giunta comunale e purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio, la quota di partecipazione, anche nulla, dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto scolastico.

## Art. 2

## Art. 2

Norma finanziaria

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano oneri a carico della Regione.

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio della Regione.

## Art. 3

## Art. 3

Entrata in vigore

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

(identico)